

**REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI
FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI
IDRICI NEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO**

ARTICOLO 1

(Finalità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'“Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po” (di seguito anche “Osservatorio”) istituito ai sensi dell'art. 63 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 2

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio, in aderenza ai contenuti dell'articolo 63 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 - a. svolge funzioni di supporto per il governo delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico compreso il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145 del D.lgs. 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC);
 - b. elabora scenari previsionali e formula proposte per l'uso e la gestione delle risorse idriche in caso di scarsità delle stesse, in attuazione delle finalità della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque – PGA del Distretto idrografico, comprese eventuali temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni;
 - c. assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito;
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può avvalersi dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 5 e della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale.

ARTICOLO 3

(Composizione, Organizzazione e Coordinamento dell'Osservatorio)

1. Ai sensi dell'art. 63 bis, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Osservatorio è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale, o loro delegati. L'Osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti al sistema SNPA e ad altri enti, ivi compresi quelli firmatari del protocollo d'intesa istitutivi dell'Osservatorio già operante presso l'Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
2. L'Osservatorio è presieduto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, che lo coordina e ne assicura il regolare funzionamento.

3. Il Presidente dell'Osservatorio, in particolare, avvalendosi della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale, svolge le seguenti attività:
 - a) convoca, con congruo preavviso, le sedute dell'Osservatorio anche su richiesta di uno o più amministrazioni componenti ovvero sulla base delle risultanze del quadro delle disponibilità idriche a scala distrettuale acquisite dalle Regioni appartenenti al Distretto idrografico, anche attraverso le Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, e predispose il relativo Ordine del Giorno (O.d.G.) di ciascuna seduta distinguendo i punti riferibili alle attività e ai compiti riconducibili all'art. 2, comma 1 e quelli riferibili alla necessità di assumere decisioni mediante le deliberazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) coordina le sedute dell'Osservatorio e cura la redazione dei verbali di seduta;
 - c) propone all'Osservatorio, anche su indicazione o richiesta dei componenti dell'Osservatorio stesso, di invitare alle sedute esperti, delle materie e degli argomenti trattati nella seduta, qualora si ritenga che il loro contributo possa risultare utile allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio medesimo;
 - d) coordina le attività di definizione della severità idrica nel Distretto;
 - e) provvede, anche mediante apposito sito web, alla pubblicazione del bollettino a seguito delle sedute dell'Osservatorio e degli altri strumenti di reportistica periodica e di comunicazione verso le Amministrazioni Pubbliche, i portatori di interessi ed il pubblico in generale, adottando dei format comuni definiti a livello nazionale;
 - f) cura l'espletamento degli adempimenti relativi a tutte le ulteriori comunicazioni di competenza dell'Osservatorio.

ARTICOLO 4

(Articolazione territoriale delle attività dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio articola lo svolgimento delle proprie attività con riferimento all'intero Distretto come individuato dall'art. 64 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Su richiesta delle regioni interessate, l'Osservatorio può svolgere le proprie attività anche con riferimento a sottobacini e/o ambiti territoriali limitati a porzioni del Distretto idrografico delimitati a scala regionale o sub regionale, qualora le azioni poste in essere per la soluzione delle criticità non comportino ricadute a scala distrettuale.

ARTICOLO 5

(Gruppi di Lavoro tematici)

1. Al fine di approfondire aspetti tecnico-operativi di interesse particolare e di contribuire all'aumento del livello conoscitivo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con riferimento ai compiti di cui all'art. 2, comma 1, l'Osservatorio può istituire Gruppi di Lavoro tematici (di seguito "GdL") permanenti o temporanei.
2. I GdL sono composti da esperti designati dalle amministrazioni partecipanti all'Osservatorio e si avvalgono della Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale per lo svolgimento delle proprie attività. Per la partecipazione ai GdL non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
3. I Gruppi di lavoro relazionano all'Osservatorio circa le attività in corso nonché sugli esiti del lavoro svolto con riferimento al mandato attribuitogli, e trasmettono le risultanze delle attività all'Osservatorio per i seguiti di competenza.

ARTICOLO 6

(Sedute dell'Osservatorio e Deliberazioni)

1. Le sedute dell'Osservatorio sono convocate dal Presidente anche su richiesta di uno o più amministrazioni componenti. Esse possono svolgersi anche con modalità telematiche (videoconferenza), nel rispetto delle vigenti norme di legge. Di ciascuna seduta dell'Osservatorio viene redatto un verbale.
2. Le sedute dell'Osservatorio sono valide, ai fini deliberativi di cui all'art. 63-bis comma 5, nel caso in cui siano presenti almeno 3 rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente.

ARTICOLO 7

(Indirizzo web dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio dispone di un proprio indirizzo web presso il sito dell'Autorità di bacino distrettuale, gestito a cura della Segreteria Tecnico Operativa di detta Autorità.
2. All'indirizzo web di cui al comma precedente vengono pubblicati tutti i documenti relativi all'attività dell'Osservatorio, tra cui quelli prodotti dall'Osservatorio stesso o dai GdL, compresi i bollettini, gli esiti delle sedute dell'Osservatorio, nonché i documenti che costituiscono i quadri conoscitivi sulla base dei quali l'Osservatorio svolge le attività di propria competenza.

ARTICOLO 8

(Cessazione del precedente Osservatorio)

1. A far data dall'insediamento della prima seduta dell'Osservatorio permanente convocato ai sensi del presente Regolamento, cessa l'efficacia del Protocollo d'intesa del 13 luglio 2016, istitutivo del precedente Osservatorio distrettuale permanente.

ARTICOLO 9

(Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia Autonoma di Trento)

1. In conformità all'art. 176, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al conseguimento delle finalità del presente Regolamento provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, compatibilmente con quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Allegato

“Livelli di severità idrica e attività nei vari scenari”

1. Gli scenari di severità idrica sono definiti così come di seguito indicato:

- a) “situazione normale” ovvero “scenario non critico”, in cui i valori degli indicatori e degli indici di crisi idrica sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale ed antropico, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;
- b) “scenario di severità idrica bassa”: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori e gli indici mostrano un trend peggiorativo, le previsioni meteorologiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;
- c) “scenario di severità idrica media”: lo stato di criticità si intensifica; le portate in alveo risultano inferiori ai valori tipici del periodo, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull’ambiente; localmente, benché siano state prese tutte le misure preventive, può prevalere uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema;
- d) “scenario di severità idrica alta”: sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema, anche irreversibili. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di siccità prolungata ai sensi dell’art. 4.6 della Dir. 2000/60/CE o, in casi più gravi, per l’eventuale richiesta, da parte delle Regioni interessate, della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

2. Attività nello scenario non critico (situazione normale)

In assenza di criticità le attività dell’Osservatorio sono rivolte: al monitoraggio dello stato di attuazione e alla valutazione dell’efficacia delle azioni previste dalla pianificazione di distretto per il riequilibrio del bilancio idrico; all’attuazione delle azioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo; all’identificazione delle azioni finalizzate alla riduzione degli impatti sui corpi idrici causati dai prelievi e dai fenomeni di siccità e all’individuazione e implementazione degli strumenti idonei per la gestione delle situazioni di criticità di cui ai successivi punti.

In particolare, l’Osservatorio provvede a:

- a) individuare, tra quelli già esistenti, adeguate reti osservative e altri strumenti necessari al monitoraggio dei volumi prelevati/consumati per i diversi settori, e le eventuali necessità di integrazione dei punti di monitoraggio, anche in relazione alle necessità di aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque e di eventuali Piani stralcio per il Bilancio Idrico del Distretto Idrografico del fiume Po e alle finalità del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/07/2015 sulla quantificazione dei volumi prelevati ad uso irriguo;
- b) individuare eventuali ulteriori strumenti idonei alla verifica degli impatti dei diversi usi, in aggiunta a quelli già definiti all’interno dei PGA;
- c) individuare indicatori e parametri di riferimento rappresentativi della situazione di disponibilità idrica e di soddisfacimento dei fabbisogni del distretto, nonché dei relativi impatti, ciò ai fini della costruzione di una serie storica di riferimento che consenta l’inquadramento e la classificazione degli stati di scarsità idrica e siccità;
- d) produrre e diffondere il Bollettino dell’Osservatorio a valle di ogni riunione dell’Osservatorio e altri strumenti di reportistica periodica e comunicazione verso le Amministrazioni Pubbliche, i portatori di interessi ed il pubblico in generale.

3. Attività nello scenario di severità idrica bassa

Nello scenario di severità idrica bassa, a scala di Distretto idrografico, l’Osservatorio procede:

- alla valutazione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica in atto;
- alla valutazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della scarsità idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l’attuazione, anche ai fini dell’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 63 bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006;
- al monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno in atto, secondo gli indicatori e i parametri di riferimento, e degli effetti delle misure adottate;
- alla comunicazione, tramite il Bollettino di cui all’art. 3, comma 3, lettera e), del presente Regolamento, della situazione meteo-climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti;

- all'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento, e alla valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento.

4. Attività nello scenario di severità idrica media

Nello scenario di severità idrica media, a scala di Distretto idrografico, l'Osservatorio valuta le misure necessarie alla riduzione degli impatti della siccità e della scarsità idrica. Le azioni individuate per lo scenario di severità idrica media si differenziano da quelle individuate per lo scenario di severità idrica bassa per la maggior intensità e la maggior frequenza con cui vengono attuate, con la specifica finalità di evitare l'instaurarsi dello scenario di criticità elevata. Esse consistono:

- nella valutazione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica in atto;
- nella valutazione delle misure più appropriate per la mitigazione degli impatti della crisi idrica (dovuta alla scarsità idrica e/o alla siccità) sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e di proporre l'attuazione, anche ai fini dell'adozione delle misure di salvaguardia all'art. 63 bis, comma 3, del D.lgs. 152/2006;
- nel monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto, secondo gli indicatori e i parametri di riferimento, e degli effetti delle misure adottate;
- nella comunicazione della situazione meteo-climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti;
- nell'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento, e nella valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento.

5. Attività nello scenario di severità idrica alta.

Nello scenario di severità idrica alta, a scala di Distretto idrografico, l'Osservatorio mantiene tutte le attività di cui al punto precedente e fornisce supporto alla definizione delle decisioni per la gestione dell'eventuale emergenza da parte degli organi della Protezione Civile Nazionale e delle altre Autorità competenti coinvolte.

Firmato digitalmente da:
BRATTI ALESSANDRO
Data: 22/11/2023 14:13:48